

**REGOLAMENTO
DELLE PROCEDURE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
DI NEGOZIO DI VICINATO**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 8 DEL 05/02/2007)

Articolo 1: Norme di riferimento e definizioni.

1. L'attività commerciale del negozio di vicinato è disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 e loro modifiche ed integrazioni e dal decreto legge 4/7/06 n. 233.

Articolo 2: Esercizi di vicinato.

1. Per esercizio di vicinato si intende l'attività di vendita al minuto con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati.

2. L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, la cessazione e il subingresso sono soggetti a preventiva comunicazione al competente Sportello Unico esclusivamente mediante l'utilizzo del modello ministeriale Com.1 e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal deposito della comunicazione stessa.

3. In caso di subingresso, lo stesso è invece immediato.

4. In caso di presenza di elementi ostativi verrà emesso dal responsabile dello Sportello Unico atto di diniego, debitamente motivato, che sarà notificato nelle forme di rito.

5. Laddove necessario il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, richiederà all'interessato idonea documentazione integrativa necessaria per la perfezione dell'istanza. Detta documentazione potrà essere inoltrata anche all'ufficio commercio del Comune. La richiesta di documentazione integrativa interrompe i termini dell'istruttoria, che iniziano nuovamente a decorrere dall'atto della presentazione della documentazione, per i successivi trenta giorni.

6. I documenti, minimi e necessari, che potranno essere richiesti sono:

a) documentazione tecnica, relativa al locale nel quale si svolge l'attività, attestante la destinazione d'uso, compatibile alla funzione da svolgere, nonché copia del relativo certificato di agibilità. I locali destinati all'esercizio delle attività di vicinato devono essere agibili, intendendosi tali i locali dotati del relativo certificato. In caso di assenza, lo stesso dovrà essere richiesto alle strutture comunali preposte,

nel rispetto dell'art. 25 del DPR 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni.¹

- b) certificazione comprovante i requisiti professionali, se necessari;
- c) idoneo permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di proroga dello stesso. In tal caso la presa d'atto sarà gravata da condizione sospensiva fino al momento della presentazione del permesso stesso;
- d) tutto ciò che sarà ritenuto utile al completamento dell'istruttoria.

Articolo 3: Requisiti per l'esercizio dell'attività.

1. L'attività può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Gli articoli seguenti disciplinano le modalità per l'accertamento degli stessi.

Articolo 4: Certificazione requisiti morali.

1. L'ufficio commercio potrà compiere, in qualsiasi momento, verifiche volte a valutare la sussistenza dei requisiti morali dell'operatore, richiedendo d'ufficio le certificazioni necessarie agli enti detentori.

2. L'ufficio si riserva di richiedere e/o verificare eventuali documenti e/o certificazioni rilasciate da altri enti, se ritenute necessarie, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa.

Articolo 5: Certificazione requisiti professionali.

1. Se dovuta, il richiedente dovrà presentare la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti professionali, e precisamente:

- a) certificazione di frequenza con esito positivo al corso professionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98;
- b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o aver prestato la propria opera presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

2. In caso di impresa individuale, il requisito professionale deve essere posseduto dal titolare, anche in caso di nomina di preposto.

¹ O dichiarazione sostitutiva per gli edifici destinati ad ospitare attività economiche di cui alla modulistica unificata della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 5 L.R. 1/2007

3. In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

Articolo 6: Procedura per il rilascio della presa d'atto.

1. Al termine dell'istruttoria, se positiva, l'ufficio provvederà a rilasciare formale presa d'atto.

2. La stessa potrà comunque essere revocata e l'attività sospesa nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 114/98.

Articolo 7: Trasmissione presa d'atto ad altri settori interessati.

1. L'ufficio commercio provvederà a trasmettere copia della presa d'atto all'ufficio tributi, al Comando di Polizia Locale ed al servizio Urbanistica per gli adempimenti di propria competenza.

Articolo 8: Ispezioni e controlli.

1. In ogni momento possono essere effettuati ispezioni e controlli sul regolare svolgimento dell'attività dal locale Comando di Polizia o da altre autorità legalmente preposte.

Articolo 9: Iscrizione camerale.

1. Entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività è fatto obbligo all'esercente di provvedere all'iscrizione alla Camera di Commercio competente.

Articolo 10: Ordinanza annuale domeniche/festività.

1. Verrà notificato annualmente a tutti gli operatori il calendario riguardante le giornate straordinarie di apertura in occasione di domeniche o festività.

Articolo 11: Disposizioni particolari in caso di subingresso.

1. In caso di subingresso, se il locale ove si svolge l'attività è già munito di certificazione di agibilità e destinazione d'uso dei locali compatibile all'esercizio e non vengono apportate ai locali modifiche strutturali, il richiedente dovrà presentare idonea autocertificazione, attestante l'esistenza dei predetti requisiti.

2. In tutti i casi di subingresso è obbligatoria la sussistenza del certificato di agibilità dei locali e, in caso di mancanza dello stesso, si procederà alla sua richiesta come regolamentato all'articolo 2.

Articolo 12: Interventi ASL competente.

1. In caso di apertura o subingresso di esercizio di vicinato settore alimentare e soprattutto in

caso di vendita di particolari prodotti alimentari non preconfezionati all'origine (pane, prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici, carni crude e cotte, prodotti di pasticceria fresca, ecc.), l'ufficio provvederà ad inoltrare apposita comunicazione all'ASL competente, affinché la stessa disponga idonee verifiche per comprovare l'idoneità igienico sanitaria dei locali interessati.

Articolo 13: Attività di esposizione.

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e igienico sanitarie l'attività di esposizione non richiede autorizzazioni e può comunque essere vietata per motivi di viabilità, ordine pubblico, motivi di pubblico interesse.

Articolo 14: Disciplina degli orari.

1. Gli esercizi possono articolare l'orario di apertura fra le ore 5.00 e le ore 24.00, non superando comunque le complessive 13 ore giornaliere.

2. In caso di provato disturbo alla quiete pubblica e/o per problemi di pubblica sicurezza e di interesse pubblico, il Sindaco potrà intervenire con apposita ordinanza volta a limitare e/o disciplinare diversamente l'orario di uno o più esercizi commerciali.

Articolo 15: Attività di vendita durante le manifestazioni.

1. E' espressamente prevista l'attività di vendita da parte dei titolari di negozi di vicinato del territorio al di fuori dei loro locali e sempre che siano in regola con le norme fiscali vigenti e con quelle igienico sanitarie in caso di vendita di prodotti alimentari in occasione di manifestazioni temporanee ed occasionali organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalle Associazioni presenti sul territorio anche contestualmente a spettacoli, intrattenimenti, ricorrenze religiose, folcloristiche, sportive.

2. In caso di somministrazione estemporanea da parte dei negozi di vicinato settore alimentare la stessa è ammessa nei luoghi immediatamente adiacenti l'esercizio stesso, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98 e della Legge Regionale 30/03.

Articolo 16: Norme finali.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa sul settore di cui all'articolo 1.